



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al N. 1299/2014 R.G. promossa da:
FRANCO CALANDRI (C.F. CLNFNC55S27F205F), MARCO MARINO (C.F. MRNMRC59A01F839S) e CALOGERO SCIMECA (C.F. SCMCGR57P21G348X),
con il patrocinio dell'avv. Marco Angelo LATINO e dell'avv. Daniela CESANA e con
elezione di domicilio presso il loro studio di Monza, VIA F. FRISI, 1,

-ricorrenti-

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Mirella MOGAVERO e dell'avv.
Clara TOMMASELLI e domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'Ente in Monza, via
Morandi 1, angolo via Correggio,

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente processo, Franco Calandri, Marco Marino e Calogero Scimeca hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS chiedendo di:

accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta retributiva di 30 minuti e del relativo debito orario posto a loro carico in corrispondenza della partecipazione all'assemblea del 19.2.2014;

condannare l'Istituto convenuta a restituire la mezz'ora trattenuta e/o di debito orario predetta;

il tutto con vittoria delle spese, da distrarre in favore dei difensori antistatari.

A sostegno del ricorso, i tre lavoratori, tutti dipendenti dell'Istituto in forze presso la sede provinciale di Monza (oltre che delegati del Coordinamento RAB USB e componenti della RSU presso la sede predetta), hanno allegato quanto segue:

– di aver partecipato all'assemblea sindacale a carattere regionale, convocata dalla USB per l'intera giornata del 19.2.2014 e tenutasi presso la sala riunioni all'ottavo piano dell'Agenzia interna di via Pola a Milano e, quindi, al di fuori della propria sede di lavoro;

– di aver effettuato la timbratura presso la sede esterna per attestare la presenza all'assemblea e di aver effettuato una pausa di 30 minuti per la consumazione del pranzo;



– che l'INPS, in ragione della loro partecipazione all'assemblea, aveva riconosciuto il buono pasto applicando, però, in corrispondenza di tale riconoscimento, una trattenuta oraria di 30 minuti (“da recuperare”) come risultava dai cartellini web di rilevazione dell'orario di lavoro e dal saldo ore del mese di febbraio del 2014;

– che tale trattenuta era stata dagli stessi immediatamente contestata e, a fronte di ciò, il dirigente dell'area risorse e attività di staff dell'Istituto aveva risposto che “a seguito di chiarimenti avvenuti con la sede centrale sull'argomento in oggetto, si comunica che il dipendente che partecipa all'assemblea intera giornata e non intende avvalersi della fruizione del buono pasto, dovrà specificarlo espressamente nelle note aggiuntive della relativa p@perless, permettendo agli operatori della procedura SAP TM di inserire nella stessa il codice FS02 relativo alla giornata. In tal caso al dipendente non sarà calcolato il debito orario dei 30 minuti”;

– che, a fronte della loro diffida formale, il Direttore Provinciale dell'Istituto aveva ribadito la medesima posizione, sostenendo che, secondo le indicazioni della direzione centrale, qualora l'assemblea sindacale sia stata convocata per l'intera giornata, l'imputazione della presenza del lavoratore all'assemblea corrisponderebbe all'orario ordinario di lavoro, pari a 7 ore e 12 minuti e che, pertanto, ove il dipendente intenda fruire del buono pasto, deve recuperare i relativi 30 minuti di pausa pranzo, al pari degli altri dipendenti che non partecipano all'assemblea.

Ciò premesso i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità della trattenuta richiamando l'art. 2 del CCNQ del 7.8.1998 ai sensi del quale “i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione”, l'art. 46, comma 7, del CCNL enti pubblici non economici del 2.6.1998 che prevede la vigenza dell'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto stipulato in data 24.4.1997 e l'art. 1 del predetto accordo, in forza del quale al singolo dipendente è attribuito il ticket restaurant quando: a) sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro ricomprensivo sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano con l'intervallo della pausa mensa; b) la pausa non sia di durata inferiore a 30 minuti; c) sia stato osservato un orario di almeno 6 ore di lavoro effettivo nell'arco della giornata.

Lo stesso INPS con circolare del 17.12.2007 aveva chiarito che “i dipendenti hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali nel limite delle ore annue pro capite previsto dalla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL 14.2.2001 senza decurtazione della retribuzione e con l'erogazione del buono pasto”.

L'INPS si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per difetto di specificazione del valore della controversia, avente -in assunto- natura assistenziale (tale essendo la natura del buono pasto) e, nel merito, per contestando la fondatezza del ricorso e svolgendo a sua volta domanda riconvenzionale di accertamento



negativo in ordine alla non spettanza del buono pasto in caso di partecipazione dei dipendenti ad assemblea sindacale giornaliera.

Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, il ricorso si ritiene meritevole di accoglimento, mentre va respinta la domanda riconvenzionale dell'Istituto.

Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità sollevata dall'INPS ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto -a prescindere dalla questione circa la natura retributiva o assistenziale del buono pasto- nel presente ricorso non viene contestato il mancato riconoscimento del buono pasto, ma la trattenuta retributiva operata per il mancato recupero della relativa pausa di trenta minuti.

Non si verte, pertanto, nell'ambito di una controversia di natura assistenziale, ma di un'ordinaria controversia di lavoro avente per oggetto l'esatto adempimento da parte dell'INPS degli obblighi retributivi sullo stesso gravanti nei confronti del proprio personale dipendente.

Ciò premesso, le circostanze di fatto allegate dai ricorrenti a sostegno della domanda sono sostanzialmente pacifiche, non essendo contestato che:

– gli stessi hanno partecipato all'assemblea sindacale del 19.2.2014 per l'intera giornata, fruendo di una pausa pranzo di trenta minuti (vd. docc. 2 e 7 fascicolo ricorrenti);

– l'assemblea sindacale si è svolta a Milano e, quindi, al di fuori della loro sede di lavoro, essendo gli stessi in forze presso la sede di Monza (vd. doc. 1 fascicolo ricorrenti);

– l'INPS ha riconosciuto loro il buono pasto, provvedendo, tuttavia, ad operare una trattenuta di trenta minuti in conseguenza del mancato recupero da parte degli stessi della corrispondente interruzione per la pausa pranzo (vd. doc. 2 fascicolo ricorrenti).

Secondo l'INPS tale trattenuta sarebbe legittima, in quanto, nell'ambito dell'ordinaria prestazione lavorativa (corrispondente ad un orario ordinario di lavoro di 7 ore e 12 minuti, normalmente dalle ore 7.30 alle ore 14.42), alla quale è equiparata la presenza all'assemblea giornaliera, il dipendente che effettui la pausa pranzo di trenta minuti è tenuto a recuperare la relativa interruzione nell'arco della stessa giornata o di altra giornata (con protrazione della prestazione, al rientro dalla pausa pranzo, sino alle ore 15.12).

L'impostazione interpretativa dell'Istituto, tuttavia, si pone in contrasto con le disposizioni della contrattazione collettiva richiamate dai ricorrente, tutte volte a garantire il concreto esercizio da parte dei lavoratori del diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali nei limiti temporali dalle stesse contemplate, diritto agli stessi riconosciuto dall'art. 20 Stat. Lav. ed espressione delle prerogative di cui all'art. 39 Cost..

L'art. 2 del CCNQ del 7.8.1998 prevede, infatti, che *“i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione”*.



Il comportamento dell'Istituto è tale da eludere tale disposizione, recante un categorico divieto di decurtazione della retribuzione in conseguenza della partecipazione alle assemblee da parte dei lavoratori.

E, infatti, l'INPS, pur equiparando la partecipazione all'assemblea giornaliera all'osservanza da parte del lavoratore che vi partecipi dell'ordinario orario di lavoro di 7 ore e 12 minuti e pur riconoscendo, conseguentemente, allo stesso il diritto alla percezione del buono pasto, impone al medesimo lavoratore il recupero del debito orario di trenta minuti utilizzato per la fruizione della pausa pranzo, operando una trattenuta retributiva corrispondente.

E' evidente che una simile applicazione degli istituti è tale da disincentivare la partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali e da frustrare il libero esercizio del diritto di assemblea.

Né la situazione del lavoratore che partecipa all'assemblea può essere equiparata in toto a quella del lavoratore in servizio (considerata, tra l'altro, la difficoltà del primo, specie laddove l'assemblea si tenga fuori sede, a recuperare i trenta minuti di pausa nell'arco della medesima giornata di lavoro e tenuto conto che l'assemblea potrebbe, in ogni caso, protrarsi pure sino alle ore 15.12 o anche oltre tale orario).

L'assunto dell'INPS secondo cui si verificherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il lavoratore che partecipa all'assemblea e il lavoratore che presta effettivo servizio è, pertanto, destituito di fondamento.

Fermo che tale diversità di trattamento, nel caso sopra indicato, potrebbe non sussistere, in ogni caso, ove sussistente, sarebbe, infatti, giustificata dal prevalente interesse del lavoratore all'esercizio senza condizionamenti del diritto di assemblea.

Lo stesso INPS, con il proprio precedente messaggio n. 030260 del 17/12/2007, aveva chiarito che i dipendenti hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali nel limite delle ore annue pro capite previsto dalla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL 14.2.2001 senza decurtazione della retribuzione e con l'erogazione del buono pasto, fornendo indicazioni operative coerenti con il sistema di garanzie poste a presidio di tale fondamentale prerogativa sindacale.

Alla luce delle considerazioni esposte, la trattenuta operata dall'Istituto va, pertanto, dichiarata illegittima, meritando il ricorso integrale accoglimento.

Va, invece, disattesa la domanda riconvenzionale dell'Istituto volta all'accertamento negativo e, in particolare, all'accertamento della non spettanza del buono pasto in caso di partecipazione dei dipendenti ad assemblea sindacale giornaliera.

Trattasi, invero, di domanda palesemente infondata, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS per la prima volta nella presente sede, la partecipazione del lavoratore all'assemblea non è in alcun modo assimilabile alla sospensione della prestazione lavorativa in occasione di permessi, e, come già chiarito dall'ARAN interpellato su altra questione, deve considerarsi a tutti gli effetti prestazione lavorativa, con conseguente diritto alla percezione del buono pasto in caso di assemblea giornaliera. In considerazione della novità della questione trattata e considerato che l'INPS, a seguito delle contestazioni dei ricorrenti, si è spontaneamente attivato sottoponendo



all'ARAN, con nota del 16.6.2014, apposita richiesta di parere (ad oggi inevasa), si ritiene giustificata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la compensazione per metà della spese processuali.

La restante metà si regola secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'Istituto a rifondere ai ricorrenti la restante metà, liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e da distrarsi in favore degli avv.ti Cesana e Latino ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

ogni altra eccezione e domanda disattesa:

1. in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta di 30 minuti e del relativo debito orario posto a carico dei ricorrenti in corrispondenza della partecipazione all'assemblea del 19.2.2014 e, per l'effetto, condanna l'INPS alla restituzione della predetta trattenuta;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dell'INPS;
3. compensa per metà le spese processuali e condanna l'INPS a rifondere ai ricorrenti la restante metà, liquidata nella somma di complessivi euro 1.800,00, oltre ad euro 112,50 per spese ed al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Daniela Cesana e Angelo Latino ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4. dichiara le statuizioni di condanna che precedono provvisoriamente esecutive;
5. fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Monza, 16/6/2015

il Giudice

Serena Sommariva

